

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti

Loro Sedi

OGGETTO: REDDITI DA IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Le persone fisiche che operano come privati e incassano somme dal GSE (Gestore dei Servizi energetici Spa) per l'energia prodotta da impianti di potenza non superiore a 20 kW devono dichiarare (e tassare) tali somme nella dichiarazione dei redditi in quanto costituiscono redditi derivanti da attività commerciali occasionali. In questa scheda ne riepiloghiamo la disciplina.

REDDITI DA IMPIANTO FOTOVOLTAICO	
PREMESSA	Il contribuente che installa sui propri immobili impianti alimentati da fonti rinnovabili (ovvero impianti fotovoltaici) e che autoproduce energia attraverso un impianto (domestico) di potenza fino a 20kW, può aderire al servizio "scambio sul posto" ed in tal modo cedere l'energia non utilizzata al GSE a fronte di un corrispettivo che, al netto delle spese connesse, costituisce reddito diverso imponibile, soggetto all'obbligo di dichiarazione. Anche il servizio di ritiro dedicato con cessione parziale dell'energia, sempreché gli impianti siano di potenza non superiore a 20 kW e asserviti all'abitazione, genera un reddito diverso imponibile da indicare in dichiarazione dei redditi. Il Decreto del MEF del 21.01.2025 ha istituito l'obbligo in capo al GSE di comunicare all'Agenzia delle Entrate, entro il 28 febbraio, i dati riguardanti i rimborsi, erogati alle persone fisiche, derivanti dalla cessione dell'energia prodotta in eccedenza e non autoconsumata a seguito dell'utilizzo di impianti alimentati da energie rinnovabili con potenza fino a 20 kW. Le comunicazioni riguardano, in particolare, i dati relativi ai proventi erogati nell'anno solare precedente a persona fisica o condominio: nell'ambito del servizio "scambio sul posto", derivanti dalla cessione di energia prodotta in esubero rispetto ai consumi privati da un impianto alimentato da energie rinnovabili ad uso "domestico", realizzato per soddisfare le necessità dell'abitazione o dell'edificio condominiale.
SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO	Lo scambio sul posto è un meccanismo di autoconsumo che consente di compensare l'energia elettrica prodotta ed immessa in rete in un certo momento con quella prelevata e consumata in un momento diverso da quello della produzione. Al termine del periodo di fatturazione il contribuente dovrà versare solo la

differenza tra l'energia effettivamente prelevata e quella immessa nella rete.

In questo modo, se il valore in euro dell'energia immessa in rete è maggiore del valore in euro dell'energia prelevata dalla rete, l'eventuale **eccedenza** rappresenta un credito e può essere tramutata in un **contributo in conto scambio** ovvero **liquidata**.

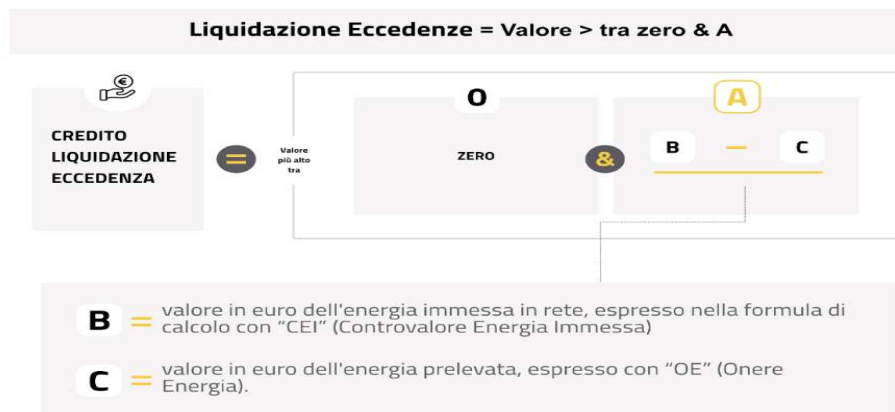
Nel caso di persona fisica:

- ♦ il **contributo in conto scambio non assume rilevanza fiscale**;
- ♦ le **eccedenze liquidate costituiscono reddito diverso imponibile da dichiarare**.

La liquidazione delle eccedenze può essere così riassunta:

CHE COSA È?	Le eccedenze rappresentano un credito che si matura se la valorizzazione in euro tramite prezzi di mercato dell'energia immessa in rete (CEI) è maggiore della valorizzazione in euro tramite il Prezzo Unico Nazionale determinato dall' Arera dell'energia che è stata prelevata dalla rete
COME È DETERMINATA?	Le eccedenze vengono calcolate , ogni anno, in sede di conguaglio . Se maturate e se ne viene richiesta la relativa liquidazione , vengono pagate insieme all'importo del conguaglio (entro giugno dell'anno successivo)
COME SI RICHIEDE?	La scelta deve essere effettuata tramite il portale dedicato di Scambio sul Posto entro il 31 gennaio dell'anno successivo rispetto all'anno di competenza delle eccedenze. Qualora la scelta non sia effettuata il sistema inserirà di default il valore dell'anno precedente. La scelta sarà valida fino a nuova modifica. Se non è stata scelta la liquidazione entro il termine stabilito, e in fase di calcolo del conguaglio matura un credito, lo stesso viene mantenuto e portato come credito nel calcolo del contributo di conguaglio dell'anno successivo

Il credito a titolo di eccedenza, quindi, è pari al **valore più alto tra zero e "A"** come indicato nella figura sottostante:



	Fonte: sito GSE – Assistenza Clienti												
SERVIZIO DI RITIRO DEDICATO	Altro regime commerciale gestito dal Gse per valorizzare l'energia elettrica prodotta ed immessa in rete è il ritiro dedicato. In questo caso il GSE acquista l'energia elettrica immessa in rete dai produttori, riconoscendo un corrispettivo economico per ogni kWh, il che comporta una vera e propria commercializzazione dell'energia elettrica prodotta. Per questo servizio, per le persone fisiche che non svolgono attività di impresa o di lavoro autonomo, è importante distinguere se il servizio di Ritiro dedicato avviene in regime di cessione parziale o totale dell'energia elettrica.												
	a)	in caso di Ritiro Dedicato con cessione parziale dell'energia , sempreché gli impianti siano di potenza non superiore a 20 kW e asserviti all'abitazione , le somme riconosciute costituiscono " redditi diversi " di cui all'art. 67 comma 1 lettera i) del TUIR, da dichiarare nella propria dichiarazione dei redditi.											
	b)	I titolari di contratto di Ritiro dedicato diversi dalle persone fisiche e dai Condomini, che non svolgono attività commerciale abituale, soggetti a Dichiarazione dei redditi , sono tenuti a dichiarare autonomamente le somme riconosciute dal Gse nell'anno precedente											
	c)	In tutti gli altri casi di cessione parziale con impianti superiori a 20 kW e nei casi di cessione totale dell'energia elettrica indipendentemente dalla potenza degli impianti , l'attività energetica si considera " attività commerciale abituale " e le somme riconosciute costituiscono componenti positivi di reddito di impresa ; pertanto il soggetto responsabile dell'impianto dovrà ottemperare a tutti gli adempimenti fiscali relativi all'esercizio di un'attività imprenditoriale (apertura partita IVA, fatturazione eccetera)											
	Per il servizio di ritiro dedicato, le principali differenze tra cessione totale e parziale sono le seguenti:												
	<table><tr><th>Caratteristica</th><th>Cessione totale</th><th>Cessione parziale</th></tr><tr><td>Impianto</td><td>Non alimenta un'utenza, tutta l'energia prodotta va immessa in rete</td><td>L'impianto è collegato ad un'utenza di consumo/abitazione</td></tr><tr><td>Energia</td><td>Tutta l'energia prodotta è immessa in rete e venduta al GSE</td><td>L'energia prodotta prima è consumata e solo l'eccedenza va al Gse</td></tr><tr><td>Potenza impianto e attività</td><td>Indipendentemente dalla potenza, l'impianto si considera attività</td><td>Per impianti ≤ 20 kW asserviti all'abitazione i proventi sono redditi diversi (senza Partita IVA)</td></tr></table>	Caratteristica	Cessione totale	Cessione parziale	Impianto	Non alimenta un'utenza, tutta l'energia prodotta va immessa in rete	L'impianto è collegato ad un'utenza di consumo/abitazione	Energia	Tutta l'energia prodotta è immessa in rete e venduta al GSE	L'energia prodotta prima è consumata e solo l'eccedenza va al Gse	Potenza impianto e attività	Indipendentemente dalla potenza, l'impianto si considera attività	Per impianti ≤ 20 kW asserviti all'abitazione i proventi sono redditi diversi (senza Partita IVA)
Caratteristica	Cessione totale	Cessione parziale											
Impianto	Non alimenta un'utenza, tutta l'energia prodotta va immessa in rete	L'impianto è collegato ad un'utenza di consumo/abitazione											
Energia	Tutta l'energia prodotta è immessa in rete e venduta al GSE	L'energia prodotta prima è consumata e solo l'eccedenza va al Gse											
Potenza impianto e attività	Indipendentemente dalla potenza, l'impianto si considera attività	Per impianti ≤ 20 kW asserviti all'abitazione i proventi sono redditi diversi (senza Partita IVA)											

		commerciale abituale (richiesta fatturazione e adempimenti fiscali)	Per impianti > 20 kW : l'attività diventa commerciale abituale (con Partita IVA)
		Alla luce di quanto detto, i contribuenti persone fisiche devono dichiarare (e tassare) gli importi ricevuti dal GSE in quanto redditi diversi nel caso di:	
	a)	scambio sul posto quando è richiesta la liquidazione delle eccedenze	
	b)	ritiro dedicato quando l'impianto asservito all'abitazione ha una potenza non superiore a 20 kW e la cessione è parziale	

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
Distinti saluti